

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1215-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLELLA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1973

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425,  
concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti  
da imprese di grandi dimensioni

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge oggi al nostro esame si inserisce nel quadro di una serie di provvedimenti urgenti adottati dal nuovo Governo per fronteggiare l'inquietante aumento dei prezzi che si è verificato negli ultimi mesi ed è ancora in corso a tutt'oggi.

Non ritengo sia il caso di soffermarsi dettagliatamente ad elencare tutte le cause che sono alla base di questo fenomeno che ha assunto proporzioni certamente preoccupanti e tali da mettere in discussione la ripresa produttiva, che da qualche tempo si è venuta faticosamente delineando. Non si può tuttavia passare sotto silenzio il fatto che il principale motivo dell'intenso processo inflazionistico in corso esce dai confini dell'economia nazionale, per investire tutto il sistema economico dei paesi ad economia di mercato. La crisi del sistema monetario internazionale, scoppiata clamorosamente nell'agosto del 1971, è ancora in pieno svolgimento determinando aumenti dei prezzi delle materie prime sui mercati mondiali ed incidendo, pertanto, sull'andamento dei prezzi nei singoli Paesi. I suoi effetti vengono aggravati, all'estero e in Italia, da manovre speculative ad ampio raggio e, per quanto riguarda l'Italia, non si può dimenticare anche che il 1973 è stato anche l'anno che ha visto l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, di un provvedimento cioè che, per quanto possa essere giudicato positivamente, è innegabilmente causa di incrementi dei prezzi. Ma, ripeto, il discorso su questa strada porterebbe lontano e non sembra che questa sia la sede per affrontarlo espressamente.

Consapevole della necessità di valutare globalmente il complesso dei provvedimenti antiinflazionistici adottati il 24 luglio scorso dal Consiglio dei ministri, mi limiterò ad illustrare brevemente le norme contenute nel decreto-legge di cui si chiede la conversione. Esso tende ad introdurre un controllo pubblico sui prezzi delle merci prodotte dalle grandi imprese, attraverso un meccanismo abbastanza semplice e mediante la irrogazione di pene piuttosto severe per i trasgressori.

Il meccanismo prevede il deposito presso il CIP dei listini entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto; nei listini delle imprese o, in assenza, da altra idonea documentazione, devono essere indicati i prezzi in vigore alla data del 28 giugno 1973, con la indicazione anche degli eventuali sconti o abbuoni di uso praticati dai produttori. Su questa base potranno poi avvenire le eventuali variazioni in aumento che dovranno essere notificate al Comitato interministeriale dei prezzi, che ha facoltà di negarle con provvedimento motivato del Ministro per il bilancio. Le variazioni hanno effetto dopo 60 giorni dalla notificazione della richiesta delle imprese ed è previsto altresì che, nelle more della procedura, le imprese e il CIP possano concordare variazioni, evidentemente inferiori a quelle inizialmente richieste.

Soggette a questa disciplina sono le imprese commerciali produttrici o distributrici che, nel primo semestre di applicazione dell'IVA, hanno avuto un volume di affari, sempre ai fini della imposizione del suddetto tributo superiore ai 5 miliardi.

Su questo specifico punto delle imprese destinatarie dell'obbligo di deposito del listino si è aperto in Commissione un dibattito ed è stato anche respinto dalla maggioranza un emendamento, volto a ridurre il volume di affari che serve alla determinazione dell'ambito di applicazione del decreto da 5 a 3 miliardi. La esigenza di ampliare il numero delle imprese soggette al controllo era stato prospettato anche nel parere della 10<sup>a</sup> Commissione. Ritengo però che la decisione della maggioranza della Commissione di attenersi al testo approvato dal Governo sia da considerare valida, in quanto al limite di fatturato semestrale pari a 5 miliardi corrisponde un numero esattamente individuato di imprese le quali, per le loro dimensioni, per il tipo di beni prodotti, hanno una decisiva influenza sulla formazione dei prezzi di mercato, per cui si può ritenere che controllando i prezzi di esse si svolge indirettamente una funzione di controllo su tutto il sistema dei prezzi dei prodotti industriali. Ridurre il limite dimensionale delle imprese soggette a controllo, significa rendere molto più dif-

ficile il compito di controllo e impone altresì uno studio preliminare abbastanza accurato del numero delle imprese che verrebbero in tal modo ad essere soggette a controllo. D'altra parte, non si deve dimenticare che il meccanismo di contrattazione programmata introdotto in materia di prezzi del decreto-legge in esame costituisce, e ciò è stato rilevato dal dibattito in Commissione, una importante novità che, come tale, deve essere soggetta ad una fase di sperimentazione. Nulla vieta che in un successivo momento, qualora la esperienza lo renda necessario, si possa nuovamente prendere in considerazione, dopo l'accurato studio cui si accennava poc'anzi, la eventualità di una modifica nel senso ora detto.

Il meccanismo in sé appare abbastanza semplice ed elastico, in misura tale da non configurarsi come un calmiera assoluto ma semplicemente come strumento attraverso il quale esercitare un controllo pubblico sugli aumenti dei prezzi prodotti dalle grandi imprese. La prima osservazione che si può avanzare in proposito riguarda l'efficienza degli organi che debbono far funzionare il meccanismo stesso. Sotto questo profilo, lo stato della Pubblica Amministrazione non consentirebbe certo rosee previsioni: non si può peraltro trascurare il fatto che, assieme a questo provvedimento, il Governo ha provveduto ad adeguare alle esigenze di un più spinto controllo pubblico sui prezzi l'organico del Comitato interministeriale a ciò preposto.

D'altra parte, l'elasticità del meccanismo e la possibilità di concordare con le imprese delle variazioni di prezzo appare pienamente giustificata dalla vastità delle cause che generano il processo inflazionistico e alle quali si è fatto cenno sopra. In questo modo le stesse imprese assoggettate alla disciplina possono meglio accettarla, in quanto è salvaguardata per esse la possibilità di adeguare i loro listini ad eventuali aumenti di costi conseguenti a fattori legati alla attuale situazione mondiale di instabilità dei prezzi e dei corsi monetari. L'articolo 4 del decreto-legge rende nulle le variazioni di aumento dei prezzi successive al 28 giugno 1973 per le prestazioni non ancora eseguite

alla data di entrata in vigore del decreto. Sulla scelta del 28 giugno come data di riferimento, in Commissione si è levata qualche critica fondata sulla considerazione che sarebbe stato opportuno assumere più date di riferimento del passato, in modo da rendersi conto della dinamica dei prezzi. La proposta non sembra infondata, anche se è difficilmente attuabile sul piano operativo, in quanto il riferimento non può che essere fatto ad un momento preciso. Tuttavia, al fine di tenere conto della esigenza che ne è alla base, e cioè quella di avere una concreta idea della dinamica dei prezzi nel passato, di questo suggerimento potrà benissimo tenere conto il CIP quando si tratterà di valutare le richieste di variazione in aumento dei prezzi da parte delle imprese.

Circa la efficacia generale del meccanismo previsto dal decreto-legge si è detto in Commissione che misure di questo tipo determinano sempre una rarefazione delle merci, che può realizzarsi soprattutto attraverso un artificioso gonfiamento delle esportazioni. L'obiezione è da considerare. Si deve però tenere presente — ed anche questo è emerso nel dibattito in Commissione — che l'intento del Governo nell'emanare questo, come gli altri provvedimenti urgenti, è stato soprattutto quello di colpire quella parte dell'aumento dei prezzi che eccede i limiti di quello generale in corso al livello mondiale: se tale effetto sarà conseguito il pericolo di una esportazione artificialmente dilataata dovrebbe non realizzarsi.

L'articolo 5 concerne infine le sanzioni pecuniarie per le violazioni alla disciplina di controllo dei prezzi. Si tratta di sanzioni che possono giungere a limiti abbastanza pesanti anche per soggetti delle dimensioni di quelli ai quali si rivolge il decreto-legge.

Tuttavia, il discorso sulle sanzioni lascia sempre il dubbio che, come i calmieri di seicentesca memoria, anche il decreto-legge in disorso lasci in sostanza invariate le cose. Il vero problema è nella volontà politica di effettuare il controllo e di applicarlo con tutto il rigore che la situazione richiede.

Ma, detto questo, non si è ancora risolto il problema ma lo si è semplicemente tra-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sferito dal piano giuridico delle sanzioni a quello, appunto politico, della volontà politica. Perchè questa possa realizzarsi occorre lo sforzo non soltanto dell'Amministrazione e del Governo che deve ispirarne la condotta: occorre anche la responsabile adesione delle forze politiche e sociali ad un disegno che tende a ridurre le negative conseguenze, soprattutto sociali e soprattutto gravanti sui ceti economicamente più deboli, del processo inflazionistico. Il vero problema è qui e non soltanto negli stru-

muenti tecnici, tra i quali, quello proposto, appare, proprio sotto questo profilo, sufficientemente valido.

Nel chiedere quindi al Senato di voler procedere alla conversione del decreto-legge non mi resta che auspicare che si realizzino tutti i presupposti perchè la dichiarata volontà del Governo, della maggioranza, ed anche dell'opposizione e dei sindacati, di contenere l'inflazione possa concretamente realizzarsi.

COLELLA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni.

## ALLEGATO

*Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 24 luglio 1973, edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

## Art. 1.

Le imprese commerciali produttrici o distributrici di beni individuati in base a peso, a misura o a quantità, che hanno avuto nel primo semestre del 1973 un volume di affari, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, superiore a lire 5 miliardi, devono depositare presso il CIP il listino di cui all'articolo successivo nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Non sono tenute al deposito le imprese commerciali che producono o distribuiscono esclusivamente beni i cui prezzi sono assoggettati ad altra disciplina.

## Art. 2.

I listini devono indicare i prezzi dei beni per unità o per peso o per misura alla data del 28 giugno 1973, specificando eventuali abbuoni e sconti di uso.

I listini devono essere sottoscritti dall'imprenditore.

## Art. 3.

Fino al 30 giugno 1974 ogni variazione dei prezzi indicati nei listini depositati ai sensi dell'articolo 1 deve essere preceduta da comunicazione notificata al CIP.

Le variazioni hanno effetto con decorrenza successiva di sessanta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, sempre che la propo-

sta di variazione non sia respinta con provvedimento motivato del Ministro del bilancio e della programmazione economica, vice presidente del CIPE, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su relazione degli uffici del CIP.

Durante il decorso del termine di sessanta giorni, su richiesta della impresa, possono essere concordate variazioni di prezzo approvate con provvedimento adottato con le forme e le modalità previste nel comma precedente, che ne indica anche la decorrenza.

#### Art. 4.

Ogni variazione di aumento dei prezzi, indicati nei listini, successivamente al 28 giugno 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

#### Art. 5.

La violazione delle norme di cui agli articoli 1, primo comma, e 3, primo comma, nonché la omessa indicazione di alcuni beni nei listini sono punite con l'ammenda da lire 1 milione a lire 100 milioni.

La indicazione nei listini di prezzi non corrispondenti a quelli effettivamente praticati alla data del 28 giugno 1973 è punita con l'ammenda da 1 milione a lire 150 milioni.

La vendita o la messa in vendita di beni a prezzi superiori a quelli indicati nei listini o in difformità dell'articolo 3 è punita con l'ammenda fino a lire 150 milioni, aumentata di una somma pari al triplo dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.

#### Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973.

LEONE

RUMOR — GIOLITTI — ZAGARI —  
LA MALFA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.